



COMUNE DI SAN MINIATO

Provincia di Pisa
www.comune.san-miniato.pi.it

REGOLAMENTO DELLA "CARTA DELLA QUALITA' URBANA"
Stralcio – Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Sezione - Impianti Fotovoltaici non per autoconsumo
(Modifiche e integrazioni in adeguamento al D.M. 10.09.2010)

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 10.02.2011
In vigore dal 10.02.2011

REGOLAMENTO DELLA "CARTA DELLA QUALITA' URBANA"

Stralcio – Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Sezione - Impianti Fotovoltaici non per autoconsumo

(Modifiche e integrazioni in adeguamento al D.M. 10.09.2010)

Art. 1 - Finalità

Il presente Stralcio del Regolamento della "Carta della qualità Urbana" è finalizzato a esplicitare le modalità con le quali gli impianti per la produzione di energia tramite processi di conversione fotovoltaica della radiazione solare concorrono a raggiungere gli obiettivi di qualità del Piano Strutturale e nel Regolamento Urbanistico.

In particolare, il presente regolamento costituisce il documento di approfondimento degli indirizzi e degli obiettivi della "Carta della Qualità Urbana" di cui all'appendice F del RU con riferimento esclusivamente agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non destinati all'autoconsumo e collocati sul terreno.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni di cui al D.M. 19 febbraio 2007:

a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

b1) impianto fotovoltaico non integrato è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l'impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera d);

d) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 di cui all'allegato 1;

e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;

- f) punto di connessione è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;
- g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
- g1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
- g2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
- g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
- g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
- h) soggetto responsabile è il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti;
- i) soggetto attuatore è il Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa, già Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- j) potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera k);
- k) produzione aggiuntiva di un impianto è l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera e), rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla lettera l); per i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto a seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;
- l) produzione annua media di un impianto è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera e), negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;
- m) rifacimento totale è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;
- n) piccola rete isolata è una rete elettrica così come definita dall'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e integrazioni;
- r) servizio di scambio sul posto è il servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come disciplinato dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 10 febbraio 2006, n. 28/06 ed eventuali successivi aggiornamenti.
- s) l'impianto è costituito dall'impianto fotovoltaico (pannelli, sostegni, impianti elettrici), le cabine di trasformazione, le recinzioni e gli impianti di sorveglianza della struttura. Fanno parte dell'impianto le linee di collegamento al punto di connessione alla rete elettrica.
- t) l'area dell'impianto è il perimetro che contiene tutti gli elementi dell'impianto ad eccezione delle linee di collegamento al punto di connessione alla rete elettrica.

u) per autoconsumo si intende che il soggetto responsabile impiega l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico con modalità che consentono al medesimo soggetto di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i., nonché la situazione in cui l'impianto fotovoltaico operi in regime di scambio sul posto.

Valgono inoltre le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli impianti fotovoltaici soggetti a DIA e dunque di potenza compresa tra 5 kWp e 20 kWp che siano non integrati e non destinati all'autoconsumo.

Le presenti disposizioni si applicano anche agli impianti fotovoltaici soggetti ad autorizzazione unica e dunque di potenza superiore a 20 kWp che siano non integrati e non destinati all'autoconsumo. In tale caso, le presenti disposizioni integrano le norme nazionali, regionali e provinciali.

Per gli impianti integrati o destinati all'autoconsumo si rimanda al "Regolamento di Edilizia sostenibile" che sarà approvato entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.

Le presenti disposizioni si applicano in ogni caso a tutti gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1.000 kWp e collocati su terreno.

Art. 4 - Progetto dell'impianto

Ai fini del presente Regolamento il progetto dell'impianto deve essere corredato almeno dei seguenti documenti:

Documenti

generalità del proponente

documenti attestanti il titolo a presentare l'intervento, inclusi i titoli attestanti la proprietà o comunque la disponibilità dell'area dell'impianto nonché la proprietà o comunque la disponibilità delle aree corrispondenti al tracciato delle linee di collegamento al punto di connessione alla rete elettrica

documentazione fotografica dell'area di impianto

schema di atto d'obbligo

schema di fidejussione

Relazioni

relazione generale dell'intervento

relazione dell'impianto elettrico

Relazione di verifica delle condizioni alla trasformazione

Relazione sui caratteri paesaggistici dell'impianto e del suo contesto

Tavole

ubicazione dell'impianto

estratto di mappa catastale

planimetria dell'impianto fotovoltaico

planimetria dell'area di impianto

planimetria dell'area di impianto in relazione al contesto e ai valori paesistici essenziali
tavola delle componenti paesaggistiche del progetto (planimetria generale, dettagli di soluzioni tecniche, scelte vegetazionali) e delle opere di mitigazione ambientale

Sezioni e prospetti dell'impianto

Sezioni e prospetti dell'impianto in relazione al paesaggio (vegetazione esistente e di progetto, morfologia del terreno, argini, manufatti, impianti ecc.)

Sezioni e prospetti della cabina di trasformazione

Sezioni e prospetti della cabina di consegna

Pianta e sezioni dell'elettrodotto di collegamento al punto di connessione

Fotoinserimenti

Computo

computo metrico e cronoprogramma

Piani

piano di manutenzione dell'impianto e delle relative opere connesse comprensivo dei costi

piano di manutenzione delle opere necessarie a rendere compatibile l'impianto con il territorio comprensivo dei costi

piano di dismissione comprensivo dei costi di dismissione

In dettaglio, tutti gli elementi che costituiscono l'impianto devono essere individuati planimetricamente e sia il perimetro dell'impianto che il tracciato delle linee di collegamento devono essere riportati sull'estratto di mappa catastale, individuandone le particelle o porzioni di esse interessate dall'impianto. In particolare dovranno essere evidenziate le aree di proprietà comunale interessate dall'impianto.

Art. 5 - Compatibilità con il territorio degli impianti

Fino all'emanazione della delibera del consiglio regionale con la quale saranno individuate le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, ai sensi di quanto disposto dal d.m. 10.09.2010 (Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la realizzazione degli impianti di cui all'art. 3 del presente regolamento è ritenuta di massima compatibilità con il territorio ove non interessino gli ambiti particolarmente sensibili o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, identificati descrittivamente nella tabella allegata A.

Nelle aree rurali non comprese tra quelle indicate nella tabella allegata, al fine di evitare la continuità spaziale di impianti fotovoltaici, pur distinti e funzionalmente autonomi, l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra è consentita a condizione che la distanza minima da tra gli impianti stessi non risulti inferiore a m. 300.

Nelle aree rurali non comprese tra quelle indicate nella tabella allegata, la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra deve rispettare la distanza minima di m. 150 dall'abitazione più vicina.

Gli impianti dovranno essere installati ad una distanza minima di 30 m. dalle strade pubbliche e di 10 m. da quelle vicinali.

La compatibilità con il territorio è dimostrata tramite una apposita relazione di verifica delle condizioni alla trasformazione e da una apposita relazione sui caratteri paesaggistici dell'impianto e del suo contesto.

Nella relazione saranno altresì evidenziate tutti gli interventi atti a garantire la compatibilità dell'impianto con il territorio.

A) Relazione di verifica delle condizioni alla trasformazione

La realizzazione di detti impianti è considerata trasformazione significativa del territorio e pertanto, ai sensi dell'art. 48 del RU tramite apposita relazione, dovranno essere verificate le condizioni alla trasformazione di seguito elencate.

A1) L'impianto dovrà essere compatibile con il sistema suolo. In particolare, tramite apposita relazione geologico tecnica e idraulica sarà dimostrata, ai sensi dell'art. 58 del RU "Rischio geologico-idraulico", la compatibilità dell'intervento con i fenomeni alluvionali e di frana. In dettaglio, l'impianto non dovrà modificare in alcun modo il reticolo di drenaggio del territorio. Il suolo sottostante gli impianti dovrà essere inerbito. Sono consentite inghiaiate esclusivamente per stradelli di servizio della larghezza massima di 3,50 m. per raggiungere la cabina di servizio dell'impianto dove potrà essere realizzata una piccola piazzola di manovra. A tale stradello potrà aggiungersi uno stradello delle stesse dimensioni e caratteristiche atto a raggiungere l'inizio delle file di pannelli.

A2) L'impianto dovrà essere compatibile con il sistema aria e clima. In particolare tramite apposita relazione acustica, ai sensi dell'art. 54 del RU "Inquinamento acustico", sarà dimostrata la compatibilità dell'intervento con il Piano di Classificazione Acustica Comunale. In particolare, altresì, tramite apposita relazione, sarà dimostrata, ai sensi dell'art. 53 del RU "Inquinamento luminoso", la compatibilità dell'intervento con quanto previsto in tale articolo. In dettaglio, gli impianti di illuminazione dell'area dell'impianto fotovoltaico dovranno essere di norma spenti ed accendersi solo in caso di intrusione al fine di consentire le riprese degli impianti di videosorveglianza.

A3) L'impianto non dovrà creare inquinamento visivo. In particolare, tramite apposita relazione sarà dimostrata, ai sensi dell'art. 55 del RU, la compatibilità dell'intervento con quanto previsto in tale articolo. In dettaglio, si ritengono compatibili gli impianti che non alterano la percezione visiva degli elementi (es. edifici vincolati) appartenenti alle categorie di cui all'art. 6, dai punti significativi di visibilità degli stessi.

E' elemento di compatibilità ambientale la reversibilità dell'impianto. La reversibilità dell'impianto è dimostrata dal Piano di dismissione di cui all'art. 14.

B) Relazione sui caratteri paesaggistici dell'impianto e del suo contesto

Tenuto conto che il progetto deve appartenere a un indirizzo condiviso di qualità del paesaggio, riferibile alle specificità del territorio sanminiatese, la relazione darà conto del modo in cui l'intervento tiene conto delle prime linee guida predisposte dall'amministrazione in questo campo, orientate alla caratterizzazione paesaggistica degli impianti e alla sperimentazione di un *modello innovativo* di paesaggio che fa riferimento a un'idea di convivenza armonica di paesaggio consolidato, sistemi ambientali e impianti tecnologici.

L'obiettivo di qualità paesaggistica in un campo simile ha una carattere sperimentale e pluridisciplinare. Nella definizione del progetto è quindi auspicata la partecipazione di figure qualificate nel campo paesaggistico e in quello delle tecniche visuali e comunicative.

B1) Prime linee guida per la redazione della relazione sui caratteri paesaggistici

- Modalità e strategie di inserimento nel contesto, ovvero le soluzioni di connessione coerente al paesaggio esistente, in relazione a suoi caratteri storici, alla composizione

del mosaico paesistico-ambientale, ai valori sociali e percettivi, alle forme di coltivazione agraria ecc.

- La relazione illustrerà la motivazione della scelta di configurare l'impianto in ordine a quale tipo di aggregazioni, quali forme di accorpamento, alla disposizione delle reti e delle sequenze dei pannelli in relazione agli obiettivi di potenzialità paesaggistica dell'intervento e al disegno coordinato con le altri impianti vicini.

- La relazione indicherà il rispetto delle indicazioni di comportamento e minimi dimensionali in caso di contiguità di aree, sistemicità (una serie di aree connesse o comunque simili nel carattere), unicità nel caso si proponga un impianto con caratteri propri e puntuali.

B2) Prime linee guida per la qualità del progetto

La Qualità del Progetto sarà valutata in ordine:

- alle soluzioni tecniche - vegetali, architettoniche, di ingegneria naturalistica. ecc - che permettono di inserire l'intervento nel contesto. Ad esempio, quali scelte di disegno "a terra" e trattamento delle superfici; quali forme di configurazione dei margini, dei percorsi e delle recinzioni; quali accorgimenti - interni e marginali all'area - che permettono di raggiungere finalità di schermatura e qualificazione paesaggistica (es., quinte vegetali arboree, partizioni arbustive ecc); quali soluzioni per le centraline e gli elementi architettonici.

- alle soluzioni tecniche adottate per le recinzioni: esame delle tipologie scelte e delle modalità di (eventuale) schermatura, valorizzazione dei margini e dei segni storici come, ad esempio, strade, corsi d'acqua ecc.

Con riferimento ai soli procedimenti di autorizzazione, il Comune si riserva di chiedere alla Provincia l'applicazione della procedura di valutazione comparativa dei progetti, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. 39/2005.

Art. 6 - Interventi ed azioni finalizzate a garantire la compatibilità dell'impianto con il territorio e mantenimento delle caratteristiche dei luoghi

Il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio nel valutare la compatibilità dell'impianto con il territorio, oltre a verificare quanto prescritto nel presente Regolamento, provvederà a richiedere tutti gli interventi ritenuti necessari a rendere compatibile l'impianto con il territorio.

Il progetto dell'impianto e degli interventi atti a garantire la compatibilità con il territorio ai sensi del R.U. e del presente regolamento dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio e vincolante della Commissione di Qualità solo quando si ritenga che questo modifichi in modo significativo il paesaggio.

Art. 7 - Concorso al raggiungimento degli obiettivi di qualità del R.U.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di Qualità del PS e del RU definiti nella "Carta della Qualità Urbana", e mantenere inalterati i valori paesistici del territorio, il soggetto proponente e l'amministrazione comunale stipuleranno, al momento della presentazione della DIA, nei casi previsti dalla legge, o del rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione ed l'esercizio dell'impianto, apposita convenzione per garantire la realizzazione di tutti gli interventi a tale fine concordati ed esemplificati in modo non esaustivo all'art. 8. La stessa convenzione disciplinerà i rapporti giuridici ed economici fra le parti.

Il settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale e *qualora ricorrano le condizioni indicate all'art. 8, comma 1*, potrà a tal fine richiedere, *in sede di riunione di conferenza di servizi, eventuali*

misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale, non meramente patrimoniali o economiche, in particolare la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico **nelle aree contermini all'impianto.**

In tale caso il proponente l'intervento si obbligherà, altresì, a seguire le procedure **ad evidenza pubblica** stabilite dal D.Lgs. 163/2006 e sue successive modifiche e integrazioni.

Ai fini della individuazione delle opere da realizzare queste dovranno essere commisurate all'area dell'impianto **e alle necessità di mitigazione e riequilibrio ambientale.**

In alternativa **e ad insindacabile valutazione del richiedente**, la convenzione potrà prevedere la corresponsione di un importo equivalente alle opere previste, una tantum o annuale, **a favore del Comune il quale provvederà ad utilizzarlo per la realizzazione delle opere stesse, sostituendosi al richiedente, secondo le modalità ritenute più opportune.**

Ai fini della quantificazione economica delle opere da realizzare, **da valutare sempre caso per caso e in relazione agli impatti ambientali e territoriali determinati**, si indica quale parametro di stima l'importo di € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni ettaro di area di impianto annui rivalutabili ISTAT.

Il tasso per l'attualizzazione di tale parametro, e dunque per la stima del valore delle opere da realizzare, è stabilito all'8% annuo su base venticinquennale.

Tale stima sarà aggiornata annualmente secondo l'andamento dei valori di mercato.

In ogni caso le misure di compensazione ambientale e territoriale, qualora applicabili in relazione alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, non possono essere superiori al valore stabilito dall'allegato 2, punto 2, lett. h) del D.M. 10.09.2010.

Art. 8 - Opere ed interventi che concorrono alla Qualità del PS e del RU

La realizzazione degli impianti fotovoltaici disciplinati dal presente regolamento, qualora determinino negativi impatti ambientali e territoriali dovuti all'ampiezza delle dimensioni e/o dell'ubicazione del sito con elevata concentrazione di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, sono soggetti alle seguenti misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e, ove possibile, anche di miglioramento delle stesse componenti, da eseguire nelle aree prospicienti o comunque limitrofe agli impianti:

- realizzazione e manutenzione strade e pubblica illuminazione in zone rurali;
- realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini pubblici e verde pubblico in generale nelle aree limitrofe all'impianto;
- realizzazione e sistemazione di piste ciclabili;
- realizzazione di parchi tematici avente ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo impianti solari fotovoltaici e impianti mini-eolici;
- realizzazione di interventi sulla segnaletica e sulla viabilità miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (rifacimento e/o manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente, ecc.);
- realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc...) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;

- realizzazione di opere di pubblica utilità dirette a favorire il mantenimento dell'antropizzazione in zona rurale e, comunque, al servizio della collettività amministrata.

Art. 9 - Parere della Commissione di Qualità

Il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio sottoporrà gli interventi che modificano in maniera significativa il paesaggio al parere vincolante della CDQ che si esprimerà rispetto al presente Regolamento.

Tutti gli interventi a Sud della S.S. 67 Tosco Romagnola sono sottoposti al parere obbligatorio e vincolante della Commissione di Qualità che si esprimerà rispetto al presente Regolamento.

Art. 10 - Caratteristiche tecniche e modalità di realizzazione dell'impianto

I pannelli dell'impianto fotovoltaico dovranno minimizzare il riverbero della radiazione solare.

L'altezza massima da terra è stabilita in m. 2,70.

La recinzione dell'area deve avere un'altezza massima di m. 2,00.

Art. 11 - Elettrodotti a esclusivo servizio dell'impianto

Sono di norma proibite le realizzazioni di cabine primarie. Gli elettrodotti di collegamento dell'impianto al punto di connessione, ai sensi dell'art. 56 del RU, dovranno essere preferibilmente interrati qualora tecnicamente possibile e salvo diversa indicazione del gestore di rete.

I suddetti elettrodotti di collegamento dell'impianto al punto di connessione non potranno comunque essere aerei qualora il rispettivo tracciato interferisca direttamente con la tutela delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi delle normative vigenti (aree boscate, aree fluviali e centro storico di San Miniato) e le aree tutelate dal PS e dal RU (Anpil, luoghi a statuto speciale, aree tartufigene, aree di crinale).

Art. 12 - Videosorveglianza

Eventuali impianti di videosorveglianza dovranno essere conformi alle norme in materia.

Art. 13 - Piani di manutenzione

Il progetto dovrà essere corredato di uno specifico piano di manutenzione dell'impianto e delle opere ad esso connesse. Ove previste, il progetto dovrà essere corredato, anche, di uno specifico piano di manutenzione delle opere necessarie alla compatibilità dell'impianto con il territorio.

Art. 14 - Piano di dismissione

Gli interventi di trasformazione del suolo finalizzati alla realizzazione dell'impianto dovranno essere completamente reversibili alla scadenza dell'attività, e a garanzia di ciò, ad eccezione delle eventuali platee di fondazione e delle cabine di consegna asservite agli impianti, non potranno essere realizzate opere in c.a.

Il progetto dell'impianto deve contenere le indicazioni sulle modalità di ripristino delle eventuali opere in c.a. realizzate e prevedere tutti costi di dismissione dell'impianto.

Art. 15 - Istituzione data base geografico degli impianti

Con il presente Regolamento viene istituito il data base geografico degli impianti di ogni ordine e procedimento.

Nel data base vengono archiviati gli impianti realizzati per la produzione di energia elettrica, con esclusione di quelli utilizzati esclusivamente per autoconsumo di potenza non superiore a 20 kW, con le seguenti modalità:

- in modo puntuale gli impianti fino a 20 kW completi della disposizione dei pannelli e delle strutture di sostegno, della indicazione della esatta potenza installata, ecc.;
- come poligoni i perimetri degli impianti sopra i 20 kW;
- come linee i tracciati delle reti di collegamento, distinguendo i tratti interrati e i tratti aerei.

I progetti degli impianti dovranno contenere i riferimenti geografici e catastali per la georeferenziazione degli stessi.

Art. 16 - Mappa degli impianti

Sul sito web del Comune sarà inserita la "Carta degli impianti FER" distinti tra quelli realizzati e in esercizio, quelli autorizzati e in corso di realizzazione, e quelli per i quali sia in corso l'istruttoria.

La Carta conterrà gli elementi riportati al punto precedente e sarà aggiornata in tempo reale con l'avanzamento dello stato dei singoli procedimenti ed esecuzione delle opere.

Art. 17 - Rendita Catastale

A seguito della classificazione attribuita ai fini ICI dagli organi competenti agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il soggetto proponente sarà tenuto al relativo versamento.

Art. 18 - Destinazione Urbanistica

La destinazione delle aree su cui insistono gli impianti resta invariata in base alla classificazione del vigente RU.

Art. 19 - Convenzione

I richiedenti, al fine di attuare gli obiettivi di Qualità concordati si impegnano a sottoscrivere con l'amministrazione comunale apposita convenzione con la quale si impegnano in particolare:

- 1) a realizzare le opere concordate o a versare il contributo concordato, di cui agli articoli 7 e 8, **nei casi dovuti**;
- 2) a mantenere a loro cura e spesa in perfetta manutenzione l'impianto e le aree del medesimo nonché tutte le opere di mitigazione ambientale nel rispetto del piano di manutenzione delle opere;
- 3) alla rimozione, al termine del funzionamento, dell'impianto e a costituire, a garanzia di ciò, al momento dell'autorizzazione, idonea fideiussione assicurativa o bancaria secondo lo schema da allegare al progetto;

4) a comunicare qualsiasi variazione dell'impianto.

Il Comune si impegnerà, ove necessario e consentito, a concedere il passaggio degli elettrodotti sulle sue proprietà.

La convenzione disciplinerà ogni aspetto economico e giuridico fra le parti.

Lo schema di convenzione allegato al presente Regolamento potrà essere modificato, negli aspetti non essenziali, tramite apposito atto del dirigente.

Art. 20 – Dimensionamento massimo

Nel territorio di San Miniato non potranno essere installati impianti fotovoltaici non per autoconsumo e non integrati oltre il limite complessivo di 40 MWp. Di questi, 10 MWp sono riservati fin d'ora ad interventi diretti della Amministrazione Comunale.

Art. 21 – Norme transitorie e finali

Per i procedimenti in corso al 3.01.2011, data di entrata in vigore del D.M. 10.09.2010, si applicano le disposizioni transitorie di cui alla Parte V dello stesso decreto.

Per quanto non in contrasto con le suddette disposizioni, il presente regolamento si applica ai nuovi procedimenti presentati dopo il 10.02.2011 e ai procedimenti di autorizzazione provinciale in corso alla medesima data per i quali non sia stata assunta la decisione favorevole dalla competente conferenza dei servizi.

Qualora si renda opportuno modificare l'ubicazione e/o la conformazione di aree destinate ad impianti approvati in conferenza dei servizi ma non ancora autorizzati, al fine di aumentare la distanza minima da fabbricati di abitazione fino al parametro di cui all'art. 5, è consentita l'applicazione delle disposizioni regolamentari previgenti al 10.02.2011.

TABELLA AREE NON IDONEE

Tecnologia: potenza e dimensioni	Impianto con potenza superiore a 5 kW ed inferiore o uguale a 20 kW	Impianto con potenza superiore a 20 kW ed inferiore o uguale a 200 kW	Impianto con potenza superiore a 200 kW
Aree e beni immobili di notevole interesse culturale e zone individuate ai sensi dell'art. 10 e 11 del D.Lgs. 42/2004 (ex lege 1089) e ambiti circostanti per un raggio di m. 500	Non idonee	Non idonee	Non idonee
Aree e immobili vincolati ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (ex lege 1497)	Non idonee	Non idonee	Non idonee
Zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, come identificate nel Piano Strutturale e/o nel Regolamento Urbanistico (aree di crinale, aree ad esclusiva funzione agricola, aree a statuto speciale)	Non idonee	Non idonee	Non idonee
Emergenze culturali e zone contigue a parchi archeologici e culturali	Non idonee	Non idonee	Non idonee
Aree naturali protette nazionali, regionali, locali, SIR, SIC, ZPS e altre aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (ANPIL Germagnana, fascia contigua all'ANPIL, aree di salvaguardia e tutela ambientale, aree di connessione a dominante naturalistica)		Non idonee	Non idonee
Aree agricole interessate da produzioni agricole alimentari di qualità - D.O.P. (D.O.C. E D.O.C.G.) e Aree I.G.P., Aree tartufigene, aree periurbane		Non idonee	Non idonee

Aree classificate a pericolosità idraulica e geomorfologica elevata e molto elevata (P.I.3–P.I.4 e P.F.3–P.F.4) e aree adibite agli interventi di messa in sicurezza del PAI	Non idonee	Non idonee	Non idonee
Zone vincolate ex art. 142 D.Lgs. 42/2004 (ex Galasso)		Non idonee	Non idonee

Le tipologie di impianti individuate sono sempre ammesse all'interno delle aree produttive/commerciali e servizi urbanizzate di recente formazione come identificate nel Regolamento Urbanistico e nei piani attuativi vigenti. In caso di sovrapposizione delle fattispecie riferite alle singole tipologie di aree, vale il criterio più restrittivo.